



ISTITUTO MUSICALE
PAREGGIATO
DELLA VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE
DE LA VALLÉE D'AOSTE
Istituto Superiore di Studi Musicali
Institut Supérieur d'Etudes Musicales

Via Guido Rey, c/o
Torre dei Balivi,
11100 Aosta (AO)

0165.43307
www.consaosta.it

P.I. 01179620073
C.F. 91061880075

ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE DE LA VALLÉE D'AOSTE

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

Approvato dal Consiglio Accademico con delibera n. 40 del 5 dicembre 2013

Modificato dal Consiglio Accademico con delibera n. 2 del 9 settembre 2019

INDICE

Art. 1 -Composizione

Art. 2 -Competenze

Art. 3 -Durata, rinnovo e sostituzioni

Art. 4 -Convocazioni

Art. 5 -Presidente

Art. 6 -Ordine del giorno

Art. 7 -Validità delle riunioni e delle deliberazioni

Art. 8 -Partecipazione di estranei alle sedute

Art. 9 -Gruppi di lavoro

Art. 10 -Deliberazioni

Art. 11 -Verbale

Art. 12 -Pubblicità del verbale

Art. 13 -Modifiche



Art. 1 - Composizione

1. Il Consiglio Accademico (di seguito denominato CA) è composto da sette membri.
2. Fanno parte del CA:
 - a) il Direttore che lo presiede e ne fissa l'ordine del giorno;
 - b) quattro rappresentanti, eletti dal Collegio dei professori, tra i docenti in possesso di requisiti di comprovata professionalità;
 - c) due studenti designati dalla Consulta degli studenti;

Art. 2 - Competenze

Il CA:

- a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento.
- b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
- c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
- d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7 lett. h) della legge n. 508/99, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentiti il Collegio dei professori e la Consulta degli studenti;
- e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lett. e) della legge 508/99;
- f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 – Durata, rinnovo e sostituzioni

1. I membri eletti nel CA durano in carica tre anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.
2. Le condizioni e le modalità per la presentazione delle candidature, nonché le modalità operative per lo svolgimento delle elezioni sono stabilite da apposito Regolamento elettorale approvato a maggioranza assoluta, su proposta del CA, dal Collegio dei professori.
3. In caso di anticipata cessazione di uno o più docenti componenti del Consiglio Accademico, e in tutti i casi in cui occorra integrarne il numero, le elezioni suppletive sono indette entro trenta giorni. In caso di parità di voti, si considera l'anzianità di servizio. La sostituzione degli studenti componenti del CA, avviene mediante il subentro automatico del primo dei non eletti.

Art. 4 - Convocazioni

1. Il CA è convocato dal Direttore, in qualità di Presidente a cadenza periodica almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza e può essere convocato in via straordinaria:
 - a) qualora il Direttore ne ravvisi l'opportunità o motivi di urgenza;



b) quando ne facciano richiesta motivata la maggioranza assoluta dei suoi componenti. In tal caso il Presidente è tenuto alla convocazione entro trenta giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che ne hanno motivato la richiesta.

2. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviato con mezzo informatico ed ufficializzato tramite circolare o lettera di convocazione.
3. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire per mezzo fax o per via telefonica, purché sia fatta pervenire almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la seduta. La mancata convocazione anche di un solo componente rende nulla la seduta.
4. Qualora una riunione del CA coincida con gli orari di lezione di uno o più docenti componenti, questi ultimi sono legittimati a richiedere ed ottenere dal Direttore dell'istituzione l'autorizzazione al differimento in altra data di tali lezioni.

Art. 5 – Presidente

Il Direttore, in qualità di Presidente del CA:

- a) dirige i lavori della riunione;
- b) modera le discussioni;
- c) concede la parola secondo l'ordine di presentazione delle richieste;
- d) può richiamare all'ordine i componenti il Consiglio nel caso in cui venga turbato lo svolgimento della seduta;
- e) dichiara chiusa la discussione e procede alla votazione;
- f) firma il verbale unitamente al segretario;
- g) in apertura di seduta il Presidente può effettuare le comunicazioni che ritiene opportune; su di esse ne si discute ne si delibera.

Art. 6 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno (di seguito chiamato o.d.g.) è definito dal Direttore e contiene l'elenco degli argomenti in discussione. L'o.d.g. deve sempre contenere la voce "Varie ed eventuali".
2. L'organo collegiale, una volta aperta la seduta, può deliberare, a maggioranza semplice, di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti.
3. Ogni singolo componente può formulare richiesta motivata di inserimento di argomenti all'ordine del giorno. Richieste di inserimento di argomenti all'ordine del giorno possono essere inoltre formulate verbalmente nel corso delle adunanze del CA: di esse va dato atto nel verbale di seduta.
4. La documentazione scritta relativa agli argomenti all'ordine del giorno, dovrà essere posta a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima della seduta stabilita. Eventuali integrazioni urgenti potranno essere rese disponibili all'inizio della riunione.
5. Non è possibile deliberare su argomenti non presenti sull'ordine del giorno.



6. L'o.d.g. viene esaurito di norma nel corso di una riunione; qualora ciò risulti impossibile, viene immediatamente concordata la data d'aggiornamento della seduta.
7. In casi di particolare urgenza e necessità l'o.d.g. può essere compilato e approvato durante la seduta del CA.

Art. 7 – Validità delle riunioni e delle deliberazioni

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, con voto deliberativo. Tale quorum deve sussistere per tutto lo svolgimento della seduta.
2. Il componente che intenda allontanarsi definitivamente dal luogo della riunione deve segnalarlo al Segretario verbalizzante per le necessarie verifiche del quorum.
3. Le deliberazioni sono adottate di norma a scrutinio palese per alzata di mano.
4. Lo scrutinio segreto viene adottato nei casi in cui ne venga fatta richiesta dalla maggioranza del C.A.
5. La proposta di delibera si intende approvata se raccoglie il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto deliberativo. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore.
6. In caso di assenza o impedimento del Direttore il Consiglio è presieduto dal Vice-direttore.

Art. 8 - Partecipazione di estranei alle sedute

1. Il Direttore, anche su richiesta dei Consiglieri, può invitare a relazionare su singoli argomenti iscritti all'o.d.g. anche persone estranee al Consiglio ravvisata la competenza specifica sull'argomento in discussione.

Art. 9 – Gruppi di lavoro

1. Il Consiglio Accademico può costituire, in qualsiasi momento, appositi Gruppi di lavoro per l'approfondimento di specifiche materie e/o per la definizione di specifiche problematiche di competenza del CA medesimo, individuandone la composizione e stabilendo il limite di tempo entro il quale il mandato loro affidato deve essere portato a termine.

Art. 10 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni vengono progressivamente rinumerate a partire dall'inizio di ciascun anno solare.
2. Nessun componente dell'organo collegiale può prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti o affini fino al quarto grado; in tal caso lo stesso si allontana dalla sala della riunione e non è computato nel quorum per la validità della seduta e della deliberazione.



Art. 11 - Verbale

1. Il Direttore affida lo svolgimento delle funzioni di Segretario verbalizzante ad un componente del Consiglio limitatamente alla seduta di cui trattasi.
2. Il verbale deve contenere:
 - a) gli estremi della convocazione;
 - b) luogo, data ed ora della seduta;
 - c) l'ordine del giorno;
 - d) il nome e cognome dei componenti presenti e di quelli assenti alla seduta;
 - e) l'indicazione del Segretario verbalizzante;
 - f) l'orario di entrata dei componenti che non fossero presenti all'apertura dei lavori;
 - g) l'orario di uscita dei componenti che si allontanano definitivamente dal luogo della riunione;
 - h) le deliberazioni assunte dal CA, con indicazione sintetica della relazione del Direttore, delle premesse e della discussione;
 - i) le dichiarazioni di voto, dettate o redatte per iscritto, lette in assemblea e consegnate al Segretario verbalizzante seduta stante;
 - j) le modalità e gli esiti delle votazioni sulle proposte di delibera;
 - k) l'indicazione degli astenuti e dei contrari (in caso di voto palese);
 - l) l'indicazione nominativa di coloro i quali, per ragioni di incompatibilità, si siano allontanati dal luogo di riunione;
 - m) in caso di votazioni a scrutinio segreto l'indicazione nominativa degli scrutatori, se nominati, il numero di schede bianche, contestate o nulle.
3. Il verbale è portato in approvazione in tempo utile per una tempestiva comunicazione o al più tardi nella seduta successiva.
4. Una volta approvato, il verbale reca la sottoscrizione del Segretario verbalizzante e del Presidente del CA.

Art. 12 - Pubblicità del verbale

1. I verbali approvati sono pubblicati sul sito web istituzionale, nella sezione dell'Amministrazione trasparente e conservati in Direzione.

Art. 13 - Modifiche

1. Le proposte di modifica al presente Regolamento sono deliberate a maggioranza dal CA.